

d) se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione;

e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;

f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;

g) se vi è ragione di ritenere che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;

h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;

i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena non inferiore nel massimo a 9 anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordina-

mento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 ed il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere;

l) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;

m) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;

o) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;

p) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;

q) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'ar-

articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;

r) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata dimori nel territorio nazionale, sia cittadino italiano o risieda in Italia, sempre che l'Italia s'impegni a eseguire essa stessa tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno;

s) se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità;

t) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione;

u) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità o di specifici privilegi processuali che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;

v) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE  
ALL'ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA  
DI LEGGE**

**ART. 18.**

*(Rifiuto della consegna).*

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 18. (Decisione sulla consegna).** — 1. La corte rifiuta la consegna solo nei seguenti casi:

a) se la richiesta e la documentazione allegata non soddisfino i requisiti previsti

dall'articolo 30 della presente legge e dall'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro ed in particolare se, in uno dei casi di cui al paragrafo 2, il fatto descritto non è riconducibile ad una delle categorie di reati ivi indicate;

b) se il reato contestato nel mandato d'arresto è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi fosse la giurisdizione dello Stato sul fatto;

c) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione Europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

d) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo è minore degli anni 14 o 18, se l'ordinamento dello Stato emittente non prevede un accertamento giudiziale in ordine alla capacità di intendere e di volere;

e) se, in uno dei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della decisione quadro il fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo non costituisce reato ai sensi della legge italiana; non ricorre tale situazione nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro emittente;

f) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerna l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro;

g) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che secondo la legge italiana sono commessi in tutto sul territorio italiano;

*h)* se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente, in assenza di reciprocità;

*i)* se sussistono elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

2. Nel caso in cui la consegna è rifiutata per l'esistenza di giurisdizione italiana, la corte d'appello trasmette gli atti al pubblico ministero per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.

**(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).**

*(Testo modificato nel corso della seduta)*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 18. *(Rifiuto della consegna)*. — 1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

*a)* se la richiesta e la documentazione allegata non soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 6, fatta eccezione per il comma 1, lettera *b)*, della presente legge, e dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro;

*b)* se il reato contestato nel mandato di arresto è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;

*c)* se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

*d)* se la persona oggetto del mandato di arresto europeo non può essere considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti in base alla legge italiana;

*e)* se, per lo stesso fatto, che è alla base del mandato di arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato di arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea.

**18. 61.** Sinisi.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ragionevoli motivi con le seguenti: motivi oggettivi.*

**18. 50.** Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**18. 51.** Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**18. 52.** Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**18. 53.** Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**18. 54.** Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: non prevede fino alla fine della lettera con le seguenti: non garantisce la ragionevole durata del processo.*

**18. 62.** Sinisi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**\*18. 55.** Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**\*18. 63.** Sinisi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**18. 56.** Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

**18. 57.** Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

**18. 64.** Sinisi.

*Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: dimori nel territorio fino a: risieda in Italia con le seguenti: sia cittadino italiano.*

**18. 65.** Sinisi.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: l'Italia s'impegni fino a: misura di sicurezza, con le seguenti: la corte d'appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia.*

**18. 100.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera s), sostituire le parole da: o madre di prole fino alla fine della lettera con le seguenti: se l'esecuzione può essere di pregiudizio per la salute della donna o del nascituro, sino a quando non cessi la situazione di pericolo.*

**18. 66.** Sinisi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera t).*

**\*18. 58.** Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera t).*

**\*18. 67.** Sinisi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera u).*

**18. 59.** Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

*Al comma 1, lettera u), sopprimere le parole: o di specifici privilegi processuali.*

**18. 68.** Sinisi.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis. (Casi particolari). — 1. Nel caso in cui il mandato d'arresto sia stato emesso per esercitare un'azione penale, la corte è tenuta ad accettare che si proceda all'audizione del ricercato, ai sensi dei commi 3 e 4, oppure ad accettare il trasferimento temporaneo del ricercato.

2. Le condizioni e la durata del trasferimento temporaneo sono definite di comune accordo tra l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato e la corte d'appello. Alla persona destinataria del mandato deve essere assicurata la facoltà di tornare

nel territorio dello Stato per assistere alle udienze del procedimento relativo alla decisione sulla consegna.

3. La corte procede alla audizione di cui al comma 1 delegando uno dei suoi componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto. Il giudice è assistito da un pubblico ufficiale designato dallo Stato membro richiedente la consegna.

4. Si osservano gli articoli 64 e 65 del codice di procedura penale.

5. Nel caso in cui la persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale è cittadina o residente in Italia, la consegna è subordinata alla condizione che la stessa, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la

misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato che ha emesso il mandato.

6. Nel caso in cui il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita, l'esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che la legge dello Stato richiedente preveda norme di mitigazione del regime di espiazione al più tardi dopo venti anni oppure norme che consentano alla persona di proporre istanza affinché la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite.

**18. 01.** Kessler.